

egli seguita, quando noi concediamo una linea telefonica, facciamo pagare un canone senza distinzione, e il canone lo paga ugualmente la linea telefonica isolata, che non garantisce nulla, quanto quella stabilita dove c'è una linea parallela telegrafica. Perciò non è lecito computare altrimenti, come deduzione di garanzia, il canone che deve pagare in modo assoluto, come semplice compenso di concessione, anche la linea telefonica parallela a una linea telegrafica.

I due casi sono molto distinti e l'osservazione fatta dall'onorevole Pascolato ha chiarito quella che è la differenza e la ragione della proposta della Commissione. Quando si stabilisce una linea telefonica in un luogo dove non c'è una linea telegrafica, è vero che la Società paga tutta la sua quota, ma non ha nessuna concorrenza di linea telegrafica, e solo essa ha da esercitare le comunicazioni telefoniche riassumendo quasi in sé anche le comunicazioni telegrafiche. Invece, nel secondo caso la Società che stabilisce una linea telefonica dove esiste già una telegrafica, trova subito un concorrente potente che ha da vincere. Ora ci pare ragionevole che questa Società la quale, per giunta, ha da garantire una media di prodotto alla linea telegrafica, abbia qualche diversità di trattamento.

Veda, dunque, l'onorevole Pascolato che una differenza di trattamento dovrebbe farsi, e dovrebbe farsi tutta a favore della linea telefonica parallela.

Noi abbiamo detto: sia pure; la linea telefonica parallela deve garantire il provento della telegrafica; ma la linea telefonica parallela, oltre ad essere in condizione inferiore, dà, già, un provento maggiore al Governo con le sue tasse e i suoi canoni. Ebbene, se ha già il danno della concorrenza, se deve garantire il prodotto minimo, lasciate, almeno, che, nel computo per ottenere il prodotto medio, sia compreso il canone che essa paga al Governo e che prima il Governo non ha mai percepito.

Dunque, in definitiva, le condizioni dell'erario sono in ogni caso, sempre uguali.

Io non so se la Camera voglia anche qui aggravare la condizione del concessionario delle linee telefoniche intercomunali parallele a linee telegrafiche.

A me sembra, ed anche alla Commissione, che, data la condizione diversissima delle due linee, quelle telefoniche isolate intercomunali, e quelle parallele concorrenti con linee telegrafiche, un qualche trattamento speciale debba concedersi in questo caso, ed il trattamento speciale con-

siste in una cosa molto limitata, cioè che, nel compenso di cui si tratta, sia computato anche il canone che le Società pagano per l'esercizio intercomunale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

Sella. Vorrei proporre che, nel primo capoverso, dopo le parole " linea telefonica intercomunale, " si aggiungesse " ad uso pubblico. " Perchè, altrimenti, potrebbe nascere il dubbio che chi domanda una linea telefonica fra due Comuni, debba aver garantito il prodotto dagli uffici governativi.

Nè vale il dire che ciò sia sottinteso, perchè potrei citare dei casi nei quali alcuni privati che volevano domandare concessioni telefoniche fra due Comuni ebbero ad incontrare gravi difficoltà da parte dell'amministrazione telegrafica dello Stato.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Sella?

Roux, relatore. La Commissione l'accetta, poichè furono quelle parole omesse per una semplice dimenticanza nella compilazione dell'articolo.

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi. Anche il Governo l'accetta.

Presidente. La Commissione persiste nel suo ultimo capoverso che il Governo ha dichiarato di non accettare?

Roux, relatore. Sì, persiste.

Presidente. Allora procederemo per divisione.

La prima parte dell'articolo è la seguente:

" Il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

" Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

" Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono. "

Pongo a partito questa prima parte dell'articolo 14 della Commissione accettata dal Governo.

Chi l'approva sorga.

(È approvata).

" Nel compenso eventuale di cui si tratta, saranno computate le somme che il concessionario paga già allo Stato per il canone stabilito dall'articolo 12 della presente legge. "